

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 7 comma 7 lettera g) dello Statuto;
UDITA la proposta del Presidente, emersa nella riunione del Cda del 26 marzo 2019 in sede di approvazione del Rendiconto Generale 2018, di regolamentare le procedure di accertamento dei beni archivistici di proprietà della Fondazione nel suo stato patrimoniale;
RITENUTO di condividere tale proposta, nella constatazione di come, dopo il 2008, esercizio nel quale la Fondazione ha iscritto per la prima volta nel Fondo di dotazione alcuni suoi archivi, sono pervenuti nelle disponibilità dell'Ente altri nuclei documentari;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione Generale;
ACQUISITO il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti su detto schema di regolamento;

CIÒ PREMESSO, ALL'UNANIMITÀ DELIBERA L'APPROVAZIONE DEL SEGUENTE:

**“Regolamento sull'accertamento dei beni archivistici di proprietà
della Fondazione nel suo stato patrimoniale”**

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di trattamento da parte della Fondazione dei beni archivistici in tutte le fasi, dalla proposta di donazione fino all'accertamento del loro valore economico nel patrimonio della Fondazione.

Art. 2 - Proposta di donazione

Attraverso una comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Fondazione il proprietario dell'Archivio o dei documenti manifesta la volontà della donazione, riportando le generalità e dichiarando la piena proprietà e libera disponibilità del bene. La comunicazione deve, inoltre, essere sottoscritta, corredata da copia di documento di identificazione e accompagnata da una breve descrizione del contenuto del fondo documentario.

Art. 3 - Istruttoria interna

La proposta di donazione va sottoposta al Responsabile dell'Archivio Biblioteca per conseguire un parere in merito all'interesse culturale del fondo documentario e per verificare l'opportunità dell'acquisizione sulla base di una valutazione che tenga conto della rilevanza storico-artistica, della conformità con lo sviluppo coerente delle collezioni e dell'attinenza all'identità e alla specificità dell'Archivio Biblioteca della Quadriennale, specializzato nel documentare l'arte italiana del XX e XXI secolo. La valutazione deve anche tener conto delle condizioni di conservazione del fondo documentario da acquisire, delle possibilità di mantenimento nel medio e lungo periodo, delle disponibilità di spazio necessarie, delle spese correlate (trasloco, inventariazione, acquisto arredi) e delle clausole eventualmente definite dal donante.

Il Responsabile dell'Archivio Biblioteca redige una nota di valutazione in merito alla proposta di donazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo che dispone sull'opportunità dell'acquisizione.



Art. 4 - Accettazione della donazione

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base della nota di valutazione del Responsabile dell'Archivio Biblioteca, delibera in merito all'accettazione o meno della donazione.

Art. 5 - Perfezionamento della donazione

La Fondazione predispose una lettera di risposta al donante con cui viene comunicato l'esito della proposta di acquisizione.

Art. 6 - Presa in carico e collocamento

Prima del trasporto del fondo documentario presso la Fondazione deve essere redatto un elenco di consistenza. Se per vari motivi, ciò non fosse possibile, l'elenco va redatto non appena il materiale documentario giunge presso la sede della Fondazione dove sarà collocato negli ambienti di deposito. Contestualmente verrà eseguita una documentazione fotografica del fondo archivistico acquisito per documentarne la consistenza e lo stato di conservazione.

Art. 7 - Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante

Nel caso in cui il fondo documentario acquisito non fosse già stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante, la Fondazione si attiva per segnalare il fondo alla Soprintendenza archivistica regionale e per chiedere l'avvio della procedura di notifica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 13 D. Lgs. n. 42/2004). Una volta dichiarato di interesse storico particolarmente importante, il bene archivistico per legge è sottoposto a tutela e vincolato.

Art. 8 - Ordinamento e inventariazione

Il fondo documentario acquisito deve essere ordinato e inventariato per consentirne la consultabilità, come previsto dalla normativa vigente (art. 127 D. Lgs. n. 42/2004). L'intervento di ordinamento deve essere eseguito da personale esperto che abbia le necessarie conoscenze della disciplina archivistica e delle principali norme nazionali e internazionali di descrizione archivistica (ISAD-G, ISAAR-CPF, NIERA-EPF). La schedatura informatizzata va eseguita attraverso il sistema informatico ad uso dell'Archivio Biblioteca.

Art. 9 - Rispetto dei codici deontologici

Il processo di lavoro in ambito archivistico svolto presso l'Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma deve sempre tener conto di quanto stabilito nei seguenti testi:

- UNI 11536 *Qualificazione delle professioni per il trattamento dei dati e dei documenti. Figura professionale dell'archivista. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza* (03/07/2014)
- *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* (G.U. n. 80 del 5/4/2001)
- *Codice internazionale di deontologia degli archivisti*, emanato dal Consiglio Internazionale degli archivi (06/09/1996)

Art. 10 - Accesso pubblico al fondo documentario

Terminato il lavoro di descrizione e di ordinamento il fondo documentario è reso accessibile per la pubblica ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di diritto d'autore.

Art. 11 - Valutazione economica e perizia giurata

Al termine dell'intervento di ordinamento, si affida l'incarico di valutazione economica del bene archivistico, che assumerà successivamente la forma di una perizia giurata depositata in Tribunale. La valutazione deve essere eseguita da specialisti del settore, preferibilmente da archivisti di Stato. Gli archivisti di Stato, in quanto tali, sono abilitati a eseguire perizie giurate in Tribunale. La valutazione deve essere basata sui criteri stabiliti dalle fonti normative in materia (circ. 85 17/05/2004 MIBAC che tiene conto delle raccomandazioni del *Conseil International des Archives*).

La valutazione deve essere condotta con criteri prudenziali nella assegnazione dei valori ponderali ai coefficienti di ogni parametro di valutazione indicato dalla normativa vigente (stato di conservazione e completezza, periodo storico, supporto e condizionamento, rilevanza per la ricerca storica, rarità e pregio).

Art. 12 - Accertamento nel Patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera:

- prende atto della valutazione economica del bene archivistico, così come attestata dalla perizia giurata;
- prende atto della Dichiarazione di interesse storico particolarmente rivelante del bene archivistico, nel frattempo pervenuta dalla Soprintendenza Archivistica;
- approva l'iscrizione della valutazione economica del bene archivistico come attesta dalla perizia giurata nel Fondo di dotazione (Patrimonio indisponibile) dello Stato patrimoniale della Fondazione, in recepimento delle modalità di accertamento disposte dal Mibac con nota del 30 giugno 2010, prot. n. 19804 07.04.00-56.1 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

IL PRESIDENTE
(Franco Bernabè)

Roma, 8 aprile 2019

